

Pisa, il 14 marzo 2011

Alla Commissione statuto dell'Università di Pisa

Ringrazio il Presidente e i membri della Commissione per aver accettato la richiesta di un'audizione e considerati i limiti di tempo ridurrò il mio intervento a pochi punti sintetici, a commento ed integrazione del documento unitario delle organizzazioni della docenza universitaria, riportato in allegato.

Forse con un po' di sorpresa, mi vedete qui davanti a voi per la seconda volta in pochi giorni e chi mi conosce sa che non è per smania di protagonismo. Vengo qui per spirito di servizio e senso di appartenenza all'istituzione universitaria, a cui, come molti di voi, ho dedicato gran parte della mia vita e la cui funzione considero fondamentale per lo sviluppo delle conoscenze e per la trasmissione dei saperi alle future generazioni e irrinunciabile per il progresso del Paese.

E' innegabile che le "riforme" che si sono abbattute sull'università pubblica ne hanno progressivamente svilito il ruolo e le potenzialità. Non mi sembra il caso di analizzare qui le responsabilità delle forze politiche, condivise da una parte del mondo accademico, ma vorrei ricordare che contro questa tendenza, i cui esiti potrebbero essere irreversibili, molti di noi si sono battuti e si battono ancora nella speranza di resistere all'attacco sistematico al sistema universitario, realizzato con tutti i mezzi (il taglio dei finanziamenti, il blocco dei reclutamenti, la paralisi delle carriere, la stessa legge 240, ecc.). Con noi e più di noi, si sono battuti generosamente gli studenti per difendere non solo il loro futuro, ma quello dell'università stessa, il suo prestigio e la sua qualità.

Revisione dello statuto in applicazione della legge 240

In questo contesto, il vostro compito è di grande responsabilità, più delicato di quello della Commissione "Cavallini", di cui ho fatto parte, perché nelle vostre mani è stato rimesso il mandato di rivedere il nostro statuto in applicazione della legge 240, il cui disegno è funzionale all'obiettivo di limitare lo sviluppo dell'università pubblica, se non comprometterne la sopravvivenza stessa.

Spero che vorrete raccogliere la sfida di tutelare tutti quegli spazi di autonomia, di partecipazione democratica e di trasparenza che sono i principi guida del nostro statuto, sebbene per certi aspetti non ancora pienamente realizzati. Confido altresì sul fatto che, nella fase delicatissima della riformulazione dello statuto, terrete anche conto dei rischi che l'applicazione della legge 240, che si ispira a modelli verticistici, potrebbe raggiungere il suo obiettivo mettendo l'una contro l'altra le componenti dell'università, inasprendo gli effetti delle disparità di status e di potere che, se fossero esasperate, finirebbero per pregiudicare il futuro dell'istituzione.

Trasparenza e partecipazione solidale di tutti senza distinzione di ruoli

Per il raggiungimento degli scopi dell'istituzione universitaria e per la sua stessa salvaguardia, è vitale una pratica della trasparenza e della partecipazione democratica alla gestione da parte di tutte le componenti, più che mai ora che l'università potrà superare l'attuale momento di crisi e darsi un nuovo slancio solo con l'impegno solidale e partecipe di tutti. Ma per essere solidali e

partecipi, tutte le componenti della comunità universitaria, docenti, personale TA e studenti, hanno bisogno di sentirsi ugualmente ascoltate, rappresentate e riconosciute nella loro dignità e nel loro impegno, senza distinzione di ruoli.

In questo contesto, l'università, tramite il suo statuto e i suoi organi di governo, si dovrebbe impegnare a coinvolgere più che mai i docenti, i dipendenti e gli studenti nelle politiche e nelle strategie che sceglie di portare avanti. La condivisione delle strategie messe in atto per realizzare i propri obiettivi sono elementi importanti non solo per avere il più ampio consenso all'interno della comunità universitaria, ma per riguadagnare la considerazione dell'opinione pubblica, fortemente compromessa negli ultimi decenni.

Organizzazione del lavoro e forme di garanzia

L'organizzazione del lavoro e i diritti e doveri del personale e degli studenti dovranno essere definiti da opportuni regolamenti, ispirandosi allo Statuto dei lavoratori, alla Carta europea dei ricercatori e alla Carta degli studenti.

Dovranno essere istituiti un comitato etico ed un distinto comitato di garanzia delle pari opportunità e pari dignità di tutte le componenti universitarie, ivi incluse, se non soprattutto, quelle a tempo determinato. Dovrà altresì essere istituito il Garante di Ateneo. Dovrà essere potenziato il ruolo dei nuclei di valutazione, costituiti in modo da garantire la massima indipendenza, imparzialità e competenza dei suoi membri, anche esterni all'ateneo. Il Collegio di disciplina deve essere costituito da una pari rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori, con elettorato attivo e passivo unico. La composizione del Collegio per qualsiasi procedimento deve rimanere invariata.

Le finalità di queste figure di garanzia dovranno essere ben definite, insieme alle procedure e agli strumenti per realizzarle, perché non rimangano nel limbo delle vane dichiarazioni di principio, ma diventino efficaci forme di stimolo, di vigilanza e di difesa dell'interesse della collettività. (per maggiori dettagli si rimanda alle definizioni dei compiti e delle attribuzioni di queste figure alla proposta "Cavallini")

Organi di governo

Il Rettore dovrebbe essere eletto tra i professori dell'ateneo ed il suo mandato revocabile, come quello dei Direttori di Dipartimento.

Il Direttore Generale dovrebbero avere funzioni ben definite sia per quanto riguarda la gestione e l'organizzazione dei servizi e del personale, che per quanto attiene alla durata e al numero di mandati possibili.

Il Senato Accademico dovrebbe essere interamente elettivo e dovrebbe essere prevista comunque la pari rappresentanza dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori, limitando la presenza dei direttori di dipartimento al minimo di legge, e prevedendo nella misura massima consentita dalla Legge, una rappresentanza degli studenti, anche post-lauream, del personale TA e delle altre componenti a TD.

I membri esterni del CdA dovrebbero essere limitati al minimo di legge e scelti dal SA su proposta dal Rettore o di altri soggetti, valutandone opportunamente le esperienze nel campo della formazione superiore e della cultura, nelle attività gestionali e di rappresentanza di identità ampie e definite a livello del territorio e che non pongano in essere conflitti di interesse. Analoghi criteri di qualificazione dovrebbero guidare la scelta dei membri interni.

Strutture didattico-scientifiche

Ai dipartimenti (non alle eventuali strutture di raccordo) deve essere attribuita la competenza a formulare al CdA e al SA proposte in materia di programmazione e la competenza a deliberare sulle chiamate di professori e ricercatori, sulla base delle linee programmatiche definite dal Consiglio di Dipartimento. Alle Giunte di Dipartimento dovranno essere attribuiti definiti e limitati compiti organizzativi ed istruttori, così come già previsto dall'attuale Statuto.

Alle strutture di raccordo, non indispensabili e probabilmente superflue, dovranno essere attribuite esclusivamente le competenze previste dalla legge (funzioni di coordinamento didattico, inclusa la programmazione dell'offerta formativa, e di gestione dei servizi comuni a più dipartimenti), NON le competenze relative al reclutamento né di rappresentanza negli organi di governo. La loro composizione dovrà comunque assicurare la presenza paritetica delle tre fasce della docenza.

Relazioni con le organizzazioni della docenza

Lo statuto dovrebbe inoltre prevedere delle modalità di confronto stabili tra organi di governo e rappresentanze del personale docente, funzionale a prevenire e/o a risolvere eventuali controversie e vertenze.

Alle rappresentanze sindacali dei docenti dovrebbero pervenire le informazioni necessarie per presentare le proprie osservazioni preventive su tutte le problematiche di interesse sindacale in genere e, in particolare, di quelle collegate ai diritti e doveri del personale docente e all'organizzazione del lavoro accademico, come previsto dal "Protocollo di intesa" <http://www.unipi.it/ateneo/personale/sindacale/protocollo-relazionisindacali-docen.pdf>

Conclusioni

A queste brevi note, che sono naturalmente molto generali, penso di far seguire un contributo più articolato con l'auspicio che sia possibile individuare altri momenti di incontro, in una fase più avanzata dei lavori della Commissione a cui auguro un buon lavoro.

Anna M Rossi

referente pisana del ConPAss (Coordinamento nazionale dei professori associati)

Live as if you were to die tomorrow. Learn as if you were to live forever.

Gandhi

Allegato

Per la democrazia negli Statuti degli Atenei italiani

ADI, ANDU, APU, CISL-Università, CONFESAL-SNALS-Cisapuni, ConPass, COSAU (Adu, Cipur, Cnru, Cnu, Csa-Cisal-Università), FLC-CGIL, LINK-Coordinamento Universitario, RETE-29 aprile, SNALS-Docenti Università, SUN,UDU, UGL-Università e Ricerca, UILPA-UR

0. Principi e metodi

L'Università pubblica deve avere il compito di promuovere la crescita culturale del Paese e per questo deve svolgere – autonomamente, liberamente e inscindibilmente - la ricerca e l'alta formazione.

Deve essere assicurata la centralità degli studenti e deve essere garantita la pari dignità di tutti i lavoratori. In tutti gli Organi la presenza degli studenti deve essere di almeno il 15% del numero dei componenti, come prescritto dalla Legge⁽¹⁾.

Negli Statuti vanno previste forme di partecipazione, di consultazione e di presentazione di istanze e proposte. Va prevista la redazione del bilancio sociale. Negli Statuti va prevista la costituzione del Consiglio degli Studenti. Va infine prevista l'istituzione di un apposito comitato dedicato alla garanzia delle pari opportunità, con la partecipazione di tutte le componenti universitarie⁽²⁾.

Le procedure per le modifiche statutarie devono essere caratterizzate dalla massima trasparenza e dalla partecipazione della comunità universitaria. Tutti gli atti della Commissione per la modifica degli Statuti dovranno essere pubblici e reperibili sui siti degli atenei. Inoltre dovranno essere tenute audizioni e assemblee pubbliche e aperte a tutte le componenti universitarie da tenersi alla presenza della Commissione incaricata della stesura, dalle quali emergano le linee del nuovo statuto e nelle quali si possa poi dibattere la bozza proposta dalla Commissione.

1. Elezione del Rettore

L'elettorato attivo per la carica di Rettore deve essere costituito da tutti i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori e deve essere prevista la partecipazione al voto del personale tecnicoamministrativo e di tutte le altre componenti. L'elettorato passivo deve essere limitato ai professori appartenenti all'ateneo.

2. Senato Accademico

Il Senato Accademico, nell'ottica di potenziarne il ruolo, deve avere la funzione di indirizzo e programmazione di tutte le attività didattiche, di ricerca e di servizi agli studenti. I suoi pareri al Consiglio di Amministrazione devono essere obbligatori e, per quanto concerne in particolare la didattica e la ricerca, vincolanti. Il SA approva il bilancio sociale dell'Ateneo. Il Senato Accademico deve essere integralmente elettivo e deve essere prevista comunque la pari rappresentanza dei professori ordinari, dei professori associati e dei ricercatori. Il numero dei direttori di dipartimento dovrà essere limitato al minimo previsto dalla legge (1/3 dei docenti). Per i professori e i ricercatori deve essere previsto l'elettorato attivo e passivo comune. Inoltre deve essere prevista, nella misura massima consentita dalla Legge, una rappresentanza oltre che degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e delle altre componenti.

E' opportuno che il Senato Accademico non sia presieduto dal Rettore.

2. Consiglio di Amministrazione

Il numero dei membri esterni all'interno del CdA deve essere il minimo previsto dalla Legge. Tutti i componenti devono essere scelti dallo stesso collegio elettorale previsto per l'elezione del rettore, mentre i rappresentanti degli studenti devono essere eletti da tutti gli studenti. I candidati esterni alla carica di componenti del CdA dovranno essere scelti all'interno di una lista di nomi proposta dal Senato Accademico. I membri interni vanno scelti tra tutto il personale di ruolo. Il CdA deve essere presieduto dal rettore. La partecipazione agli organi di governo universitario va considerata come requisito della «comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale» ai fini della loro eleggibilità nei Consigli di amministrazione secondo la Legge. Inoltre deve essere prevista la possibilità di candidarsi a chi presenta un curriculum da sottoporre al Senato Accademico. Eventuali atti difformi dai pareri obbligatori del Senato Accademico dovranno essere motivati secondo specifiche procedure e criteri.

3. Collegio di disciplina

Il Collegio di disciplina deve essere costituito da una pari rappresentanza di ordinari, associati e ricercatori, con elettorato attivo e passivo comune. La composizione del Collegio per qualsiasi procedimento deve rimanere invariata.

4. Composizione e funzioni dei dipartimenti.

La costituzione dei dipartimenti deve rispondere a coerenti criteri scientifici e culturali, organizzando uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodo e dei relativi insegnamenti. Al Dipartimento compete l'elaborazione di linee programmatiche pluriennali. Il Consiglio di dipartimento deve essere costituito da tutti i professori e i ricercatori e da un'adeguata rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e delle altre componenti, oltre che degli studenti. Deve essere previsto l'elettorato attivo e passivo comune per i professori e i ricercatori per l'elezione dei loro rappresentanti nelle giunte di dipartimento. Ai dipartimenti (non alle eventuali strutture di raccordo) deve essere attribuita la competenza a formulare al CdA e al SA proposte in materia di programmazione e la competenza a deliberare sulle chiamate di professori e ricercatori, sulla base delle linee programmatiche.

5. Strutture di raccordo

Attribuzione alle strutture di raccordo delle competenze previste dalla legge (funzioni di coordinamento didattico e di gestione dei servizi comuni a più dipartimenti), nonché della programmazione dell'offerta formativa, ma non del reclutamento; è necessario definire che nell'organo deliberante delle strutture di raccordo vi sia una rappresentanza, scelta "tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura", pari al 10% dei componenti dei consigli dei dipartimenti (previsto come tetto dalla Legge), eletta da tutti i componenti dei dipartimenti interessati. Nella rappresentanza deve essere assicurata la presenza paritetica delle tre fasce della docenza.

6. Nucleo di valutazione

Gli Statuti devono prevedere modalità di nomina e composizione dei nuclei di valutazione che ne garantiscano indipendenza, imparzialità e competenza.

7. Statuto dei diritti degli studenti e dei dottorandi

Gli Statuti devono recepire lo Statuto dei diritti degli studenti, garantendo che siano rispettati i loro diritti fondamentali per quanto riguarda la didattica, gli esami, i tirocini, la valutazione, la contribuzione studentesca, l'accesso ai servizi, ecc. Ugualmente devono essere tutelati i diritti dei dottorandi, considerando che si tratta di una figura che è insieme studente e ricercatore in formazione. Deve inoltre essere adottata la Carta europea della ricerca allo scopo di garantire che i rapporti tra i ricercatori e i datori di lavoro favoriscano la produzione e la diffusione delle conoscenze e che tali rapporti siano allo stesso tempo volti allo sviluppo professionale e alla carriera dei ricercatori.

8. Regolamenti di ateneo

Deve essere previsto che i regolamenti di Ateneo siano elaborati da commissioni designate dal Senato Accademico e rappresentative di tutte le componenti. Le commissioni, nell'ambito dell'attività istruttoria, devono svolgere audizioni delle rappresentanze universitarie.

9. Contratti, diritti, reclutamento e progressioni del personale

Ai lavoratori precari con qualsivoglia tipo di contratto vanno estesi gli stessi diritti del personale contrattualizzato. In quest'ottica negli statuti devono essere introdotti standard minimi che sanciscano diritti e tutele di ciascun lavoratore dell'ateneo, precario e non. Va prevista inoltre una retribuzione minima correlata alla durata del contratto. A regime ogni anno il numero di contratti di ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera b) della Legge 240/10 non dovrà essere inferiore al numero di contratti da ricercatore a tempo determinato ex articolo 24, comma 3, lettera a). In particolare, deve essere vietato qualsiasi ricorso a prestazioni di lavoro gratuite. Inoltre i regolamenti di ateneo che disciplineranno le procedure per l'attribuzione degli assegni di ricerca, i contratti per attività di insegnamento e i contratti da ricercatore a tempo determinato dovranno essere elaborati da commissioni che includano anche rappresentanze di lavoratori precari e dovranno assicurare il rispetto dei principi di trasparenza concorsuale e la massima pubblicità dei bandi, da pubblicare sul sito dell'ateneo e nel maggior numero possibile di siti istituzionali. Un apposito regolamento va redatto per la definizione dei criteri di valutazione e attribuzione degli scatti periodici dei professori e dei ricercatori.

(1) Dall'art. 6, comma 1, del DL 21 aprile 1995, n. 120: "Gli statuti degli atenei stabiliscono anche la composizione degli organi collegiali, assicurando la rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al 15 per cento."

(2) Per "componenti universitarie" si intendono i professori, i ricercatori⁽³⁾, il personale contrattualizzato⁽⁴⁾, i dottorandi, gli specializzandi, gli studenti e tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.

(3) Con "ricercatori" si intendono i ricercatori di ruolo e a tempo determinato.

(4) Per "personale contrattualizzato" si intendono i lavoratori regolati dal CCNL (tecnici-amministrativi-bibliotecari, lettori/CEL, ecc.).